



Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
050/0007642/09
Data 15/06/2009

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie

Area II: Personale enti locali
Prot. n. 15700/
Circolare n. 2 /2009

Roma, il 8 GIU. 2009

DAIT - Direzione Centrale Autonomie
Prot. Uscita del 08/06/2009
Numero: **0007881**
Classifica:



Ai Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Al Presidente della Giunta Regionale
Della Valle d'Aosta Vallée d'Aoste

AOSTA

Al Commissario del Governo
per la Provincia di

BOLZANO

Al Commissario del Governo
per la Provincia di

TRENTO

e.p.c.:

Al Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana

PALERMO

Al Rappresentante del Governo
nella Regione Sardegna

CAGLIARI

Al Commissario del Governo
Nella Regione Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

Al Presidente della Commissione di
Coordinamento nella Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

AOSTA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE



Ministero dell'Interno

*Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie*

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70

00186 ROMA

Al Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso V. Emanuele II

00166 ROMA

All'Automobile Club d'Italia
Direzione Centrale Servizi delegati
Via Marsala, n. 8



00185 ROMA

All'UNASCA
Piazza Marconi, 25

00144 ROMA

All'A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46

ROMA

OGGETTO: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati secondo la disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 248/2006.

Com'è noto l'art. 7 del decreto legge n. 223 del 4.7.2006, come convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006, prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere richiesta agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista (STA), che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

In una recente nota, l'ACI, cui il Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante sul PRA, ha demandato il compito di regolamentare la materia al fine della trascrizione degli atti nel predetto Pubblico Registro, ha segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali, chiedendo l'intervento di questo Ministero,



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per le Autonomie

per garantire modalità di attuazione uniformi delle disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini.

A tal fine ha predisposto la scheda sintetica che si allega, nella quale sono riportati gli elementi essenziali che deve contenere l'autentica degli atti di vendita da trascrivere al P.R.A..

In merito alla sottoscrizione da parte di soggetti impossibilitati alla firma, il Ministero della Giustizia e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione hanno precisato di recente che l'art. 4 del DPR n. 445/2000 si applica a tutte le dichiarazioni rese da coloro i quali non sanno firmare o non possono firmare, vale a dire a tutti i soggetti capaci di intendere e di volere che non siano in grado di sottoscrivere un atto, a prescindere dalla causa impeditiva. In tali ipotesi la dichiarazione è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere senza intervento di testimoni.

L'art. 4 della legge n. 18/1975, si applica, invece, in un ambito più limitato, con riferimento alle persone non vedenti, le quali peraltro sono garantite, in merito all'esatto contenuto dell'atto da sottoscrivere, dalla presenza dei testimoni.

Circa l'indicazione del numero di repertorio delle autentiche, sebbene non sia un requisito richiesto dalla legge n. 248/2006, il Ministero della Giustizia ne ritiene opportuna l'adozione per individuare la data certa degli atti posti in essere, nell'interesse sia degli autenticatori sia del cittadino, qualora sorgessero controversie in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA.

Si prega di voler informare di quanto sopra le amministrazioni comunali, alle quali l'A.C.I. potrà fornire consulenza al fine di chiarire eventuali ulteriori aspetti operativi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Di Caprio)



Automobile Club d'Italia

SCHEDA DI SINTESI MODALITA' DI AUTENTICA

PREMESSA

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come *"l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive"*.

Pertanto, agli autenticatori spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.

Si ricorda che la sottoscrizione dell'atto e le relative operazioni di autentica devono avvenire contestualmente e alla presenza dell'autenticatore, così come previsto dall'art. 2703 c.c..

MODALITA' DI AUTENTICA

1. L'autenticatore dovrà accertare l'identità del sottoscrittore

Occorre indicare le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, citando qual è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi. In caso di persone giuridiche, l'autenticatore dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (visura o certificato della Camera Commercio in originale o in fotocopia, procura generale in copia conforme all'originale o in fotocopia, procura speciale in originale, atto societario in copia conforme all'originale o in fotocopia, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

- Qualora i sottoscrittori siano più di uno (es. veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, ecc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore e da quest'ultima data, decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto.
- Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 - ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado



di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità).

Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.

2. L'autenticatore dovrà indicare nel corpo dell'autentica:

- la data in cui avviene l'autentica. La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. E' da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.
- Il luogo dove viene eseguita l'autentica.
- Il proprio nome e cognome. L'autenticatore dovrà apporre la propria firma leggibile e il timbro recante nome e cognome e l'Ufficio di appartenenza.
- Il numero di repertorio dell'autentica.

AUTENTICHE NON CORRETTE: CONSEGUENZE

Qualora l'autenticatore attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).

Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla sottoscrizione dell'autenticatore o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità.

Analogamente, daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio complementare perché prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati, in tutto o in parte, nello spazio riservato ai dati dell'acquirente.

Trattandosi di atti nulli non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA, ma andrà presentato un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato.



A supporto delle istruzioni sopra indicate si allega il facsimile per la redazione dell'autentica sul Certificato di Proprietà (Al A).

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, il contrassegno telematico relativo all'imposta di bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per *"atti rogati, ricevuti o autentificati da notai o da altri pubblici ufficiali..."*.

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, deve precedere la sottoscrizione.

Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che la marca da bollo sia già apposta sull'atto.

E' equiparata alla mancata apposizione del contrassegno telematico sull'autentica l'apposizione dello stesso con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere riacquisita da parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).

Si ricorda che occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell'autenticatore, con le modalità indicate all'art. 12 del DPR 642/1972, tramite *"perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio"*.

ALLEGATO A

RA

FAC SIMILE AUTENTICA SU CERTIFICATO DI PROPRIETA'

<p>T</p> <p>18/14/1927</p>	<p>Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. [] è stato verbalmente venduto all'offerente [] con ogni garanzia di legge.</p> <p>acquirerà []</p>		<p>è stato verbalmente venduto all'offerente [] con ogni garanzia di legge.</p>
<p>Atto Soggetto / Non soggetto a IVA data [] firma del venditore []</p>		<p>REPERTORIO N. [] fo di []</p> <p>Scritta al Collegio Notarile di []</p> <p>habito in funzione del PRA di []</p> <p>prezzo [] numero all'assistenza del []</p> <p>Sebbene, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione della documenti di identità/riconoscimento n. [] lasciato da [] hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.</p>	
<p>DICHIARAZIONE DI VENDITA</p>		<p>ENTRATA IN POSSESSO</p> <p>LUGO e DATA []</p> <p>firma del possiede []</p>	
		<p>BOLLO E SIGILLO</p>	



ALLEGATO B

**Certificato
di
proprietà**

The image shows a faded document with several sections. At the top center is a circular stamp. Below it, there are several lines of text, some of which are obscured by redaction marks consisting of 'x' characters. The text is difficult to read due to the low resolution and fading.

**Certificato
di proprietà**



**Riquadro
T**

This section contains a faded technical drawing or table. It features a grid-like structure with various lines and text. The content is mostly illegible due to fading, but it appears to be a detailed technical specification or drawing related to the property.